

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 56

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria»

(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 novembre 2001)

DPCM di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.112/98 in materia di salute umana e sanità veterinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di assicurare, per l'anno 2001, la copertura delle spese obbligatorie per l'erogazione degli indennizzi di cui alla L. 210 del 1992, con questo DPCM si provvede ad integrare le risorse finanziarie già individuate dal DPCM del 26 maggio 2000, pubblicato nella G.U.n.238 dell'11 ottobre 2000, per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e trasferite alle regioni e agli enti locali con i DD.P.C.M. del 22 dicembre 2000, pubblicati nel S.O. n.31 della G.U. n.43 del 22 febbraio 2001. Da tale data decorre l'effettivo esercizio da parte di regioni e enti locali delle funzioni conferite dal d.lgs.n.112/98.

A tale rideterminazione si è proceduto in quanto la quantificazione effettiva delle pratiche ancora da istruire, soprattutto a seguito dell'adozione di nuove sentenze, che ammettono alla corresponsabilità di tali benefici nuovi aventi diritto, è di gran lunga maggiore rispetto a quella valutata in sede di stesura del DPCM 26 maggio citato.

Si è fissato, così, un onere presunto, stimato in L. 510.458.814.182, relativo alle risorse che corrispondere sia per gli arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla L.n.210/92, sia per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria dal 22 febbraio 2001.

Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla L.210 del 1992, sono tenuti a predisporre entro e non oltre la data del 30 giugno 2001, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza unificata.

Un successivo DPCM definirà l'entità delle risorse spettanti a regime, a ciascuna regione o ente locale.

Il presente DPCM ribadisce, inoltre, che restano a carico dello Stato, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

Infine restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del tesoro.

Restano, inoltre, nella competenza dello Stato, i benefici previsti dalla L.n.210/92, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001.

**DPCM per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferite alle regioni ed agli enti locali
in materia di salute umana e sanità veterinaria**

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: “Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.112/98, a ciascuna regione e ai propri enti locali ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATO che gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si è ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie individuate con il DPCM del 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;

CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria;

ACQUISITO, in data 8 agosto 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art.5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;

SENTITI il Ministro della sanità, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;

DECRETA

Art.1

(Ambito operativo)

1. Fermo restando quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo articolo 2.

Art.2

(Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie)

1. L'onere presunto relativo alle risorse da corrispondere sia per gli arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla L.210/1992, sia per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria dal 22 febbraio 2001 è stimato in L. 510.458.814.182.

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla L.210 del 1992, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza unificata.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare agli enti titolari e procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo DPCM sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

Articolo 3

(Contenzioso)

1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del DPCM del 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

Articolo 4
Disposizioni transitorie

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del tesoro.
2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti della L. 210/1992, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art.2 c.3 della l. 210/1992, relativamente al caso di decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 10 AGO. 2001

Prot. n. 4273 /01/ D l.33 / CU

Dipartimento affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Commissario straordinario del Governo
per il federalismo amministrativo
Presidenza del Consiglio dei ministri

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del parere espresso dalla Conferenza Unificata nel corso della seduta dell' 8 agosto 2001 (repertorio atti n. 490) sullo schema di decreto in oggetto.

Il Direttore dell' Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-Regioni

Il Capo dell'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

DESIDERATA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
13/8/2001



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA
(articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

SEDUTA DELL'8 AGOSTO 2001

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che "ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che sugli schemi di provvedimento di cui al comma 1, è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria, tra le quali sono individuate, nella tabella A, punto a) del suddetto decreto, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento a ciascuna Regione e ai propri enti locali dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n.112;

VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, da questa Conferenza in data 22 aprile 1999 (repertorio atti n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

104/CU), come successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999 (repertorio atti n. 167/CU) e 20 gennaio 2000 (repertorio atti n. 208/CU);

CONSIDERATO che l'esercizio delle competenze relative agli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 comporta spese obbligatorie il cui ammontare non è stato possibile determinare in modo esauriente in occasione dell'adozione del richiamato D.P.C.M. 26 maggio 2000 e risulta quindi necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie anzidette sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati;

CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica il 18 e il 24 luglio 2001 tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO lo schema di decreto in oggetto trasmesso dal Commissario Straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 6 agosto 2001, integrato con le successive note del 7 agosto;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni hanno consegnato un documento con il quale chiedono l'immediato trasferimento delle risorse finanziarie già individuate nel d.P.C.M. del 26 maggio 2000 e l'impegno del Governo a garantire, anche oltre il 2001, la copertura finanziaria relativa alle pratiche arretrate e a consentire alle Regioni la rendicontazione anche oltre la data del primo dicembre 2001, condizionando l'espressione del loro avviso favorevole all'accoglimento delle anzidette richieste; al contempo hanno proposto un emendamento all'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto in esame teso a modificare la data del 1° dicembre 2001 nella seguente: "*30 giugno 2002*";

CONSIDERATO che nel corso della seduta il Governo ha dichiarato di condividere le richieste delle Regioni e il suddetto emendamento allo schema di decreto;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto predetto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, trasmesso dal Commissario Straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 6 agosto 2001, integrato con le successive note del 7 agosto con il seguente emendamento:

Articolo 2:

-al comma 2 sostituire le parole: "1° dicembre 2001" con le seguenti: "30 giugno 2002".

Il Presidente

Il Segretario della
Conferenza Stato-Regioni

Il Segretario della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali



Relazione tecnica DPCM per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali in materia di salute umana e società veterinaria.

L'onere presunto relativo alle risorse da corrispondere alle regioni a statuto ordinario sia per arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, sia per l'esercizio delle funzioni e dei compiti alle stesse conferiti in materia di salute umana e sanità veterinaria dal 22.2.2001, afferenti l'anno 2001 è pari a lire 510.458.814.182.

La predetta somma dovrà essere rendicontata al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità da concordare in sede di Conferenza Unificata, entro il 30 giugno 2002.


Nel corso del 2001, con decreto dirigenziale n. 0084828 del 20 settembre 2001, è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 41.145.682.000 a fronte del complessivo importo di lire 168.028.952.000, previsto dalla tabella A allegata al DPCM 26 maggio 2000, di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni, che ricomprende anche le risorse destinate alle regioni a statuto speciale, per le quali la funzioni continua ancora ad essere esercitata dal Ministero della salute, nelle more dell'adozione degli adempimenti previsti dai relativi Statuti di autonomia.

Nel 2002, a rendicontazione avvenuta, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a determinare i residuali importi da corrispondere alle regioni, derivanti dalla differenza tra quanto dalle stesse erogato per le funzioni in parola ai soggetti beneficiari e quanto a tale titolo loro trasferito con il cennato riparto di fondi.

All'onere derivante dal suddetto differenziale, al momento non puntualmente determinabile, sarà data copertura mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio 2002 – tenuto conto della natura obbligatoria delle spese in questione, gravanti sulla U.p.b. 3.1.2.1 – cap. 3300 del Ministero della salute – e contestuale incremento del capitolo di spesa 2856 (U.p.b. 4.1.2.17) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per lo stesso anno, preordinato al finanziamento del federalismo amministrativo.

Le risultanze della menzionata rendicontazione regionale comporteranno la rideterminazione dell'entità delle risorse da trasferire "a regime" alle regioni a statuto ordinario dall'anno 2002.

ROMA, 14 settembre 2001



PROT. N. 7279 MC/rg

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Ufficio del Commissario straordinario
per il federalismo amministrativo
ROMA

Ufficio Legale
Il Dirigente

Con riferimento alla vostra nota UC/1262/II.16.11.2.4 del 3.9.2001 si comunica che l'Unioncamere, con provvedimento adottato dal Comitato di Presidenza nella seduta del 12 settembre 2001, ha espresso parere favorevole allo schema di DPCM, relativo al trasferimento delle risorse a enti locali (art. 7, legge n. 59/97):

- Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Con viva cordialità.

MARCO CONTE

Marco Conte

29 OTT, 2001

MOD. :



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

P.zz. 3200/7.515

Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il
federalismo amministrativo
Cons. Maria Grazia CAPPUGI
fax 06/6991437

C.G.I.L.
C.so d'Italia, 25
00198 Roma
fax 06/8476300

C.I.S.L.
Via Po, 21
00198 Roma
fax 06/8473244

U.I.L.
Via Lucullo, 6
00187 Roma
fax 06/4753222

C.I.D.A.
Via Nazionale, 75
00187 Roma
fax 06/4873994

C.I.S.A.L.
Viale Giulio Cesare, 21
00192 Roma
fax 06/3212521

CONFSAL
Viale Trastevere, 60
00184 Roma
fax 06/5818218

CONFEDIR
Via Arco de' Banchi, 8
00186 Roma
fax 06/68803688



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

R. d. B./CUB
Via Appia Nuova, 96
00183 Roma
fax 06/7005631

COSMED
Via Barberini, 3
00177 Roma
fax 06/48903523

USAE
Via L. il Magnifico, 158
00162 Roma
fax 06/4404584

TELEFAX

E' convocata una riunione per il giorno 31 ottobre 2001 alle ore 09.30 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Sala Stoppani, Corso Vittorio Emanuele 116, presieduta dal Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, Cons. Maria Grazia CAPPUGI.

Nella riunione, codeste Confederazioni sindacali, saranno sentite ai sensi dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sul seguente schema, di cui si allega il testo:

DPCM per la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carlo...